

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE

ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE



D'ORIANO
Maria Edelma s.r.l.
Socio Unico

1. PREMESSA

La D'Oriano Maria Edelma s.r.l. a socio unico ha sede in Brindisi alla via Galileo Ferraris 4 in un ampio e moderno opificio industriale ubicato nella zona industriale-Portuale, all'interno del quale trovano spazio gli uffici amministrativi, il capannone deposito e un'ampia area destinata alla sosta dei mezzi e all'espletamento di attività logistiche.

La D'Oriano Maria Edelma s.r.l., con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientra tra le imprese attive sul mercato gestite dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalità organizzata (ANBSC) ed è rappresentata da un coadiutore nominato all'uopo.


La società è regolarmente iscritta all'Albo degli Autotrasportatori per conto terzi, all'Albo Gestori Rifiuti ed è presente nella "White List" dei fornitori-prestatori di servizi presso la Prefettura di Brindisi.

L'organizzazione aziendale è caratterizzata da due macro-settori di attività, il "Settore Terrestre-Portuale" e il "Settore Marittimo", che operando in sinergia consentono di ampliare funzionalmente i campi di operatività.

DIVISIONE TERRESTRE

Il settore terrestre-portuale, annovera tra le proprie attività un'ampia e diversificata tipologia di servizi, tra i quali spiccano: i servizi di impresa portuale (di cui all'art. 16 Legge 84/94), l'autotrasporto di merci per conto terzi, i servizi di logistica integrata ai trasporti, identificabili sinteticamente in:

- l'autotrasporto in area locale, particolarmente significativi sono i servizi svolti in area portuale-industriale per conto di primarie società clienti operanti nel campo della logistica e dei trasporti (STANTE Srl, SMET SPA e TRANSITALIA SRL) e consistenti principalmente nel carico di plastica in sacchi su autoarticolati presso lo stabilimento VERSALIS SPA di Brindisi e il successivo trasporto ed imbarco su navi traghetto ormeggiate nel porto di Brindisi e nella consegna di pallets presso lo stabilimento JINDAL SPA di Brindisi;
- servizi di impresa portuale per il carico, scarico, trasbordo e movimentazione di merci e di materiale vario in genere resi nell'area portuale-industriale di Brindisi;
- servizi di logistica-portuale-marittima commissionati da locali agenzie marittime per conto di società armatrici operanti nel porto di Brindisi, attività connesse al comparto marittimo



aziendale e consistenti sostanzialmente nella ricezione di merci da parte di armatori presso l'area logistica aziendale, deposito custodito e successivo carico e trasporto in porto a mezzo di idonei automezzi autorizzati, imbarco su motobarche aziendali dirette per lo scarico sulle navi ancorate o ormeggiate nel porto di Brindisi e viceversa (ritiro di materiale dalle navi a mezzo di motobarche, trasporto e deposito presso l'area logistica aziendale).

DIVISIONE MARITTIMA

Un'instancabile e continua ricerca, perfezionata da mirati investimenti economici finalizzati allo sviluppo di un sistema di lavoro innovativo e operante in ambiti di assoluta qualità, hanno consentito all'azienda di raggiungere e conservare un'assoluta leadership nei servizi marittimi (in concessione demaniale) di "trasporto persone e cose da e per le navi" e di "antiquinamento marino".

La D'Oriano Maria Edelma S.r.l. socio unico esegue, con l'impiego delle proprie imbarcazioni autorizzate, il servizio concesso dall'Autorità Portuale di Brindisi per la "raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi".


In relazione ai servizi marittimi e terrestri svolti che hanno quale riferimento l'area portuale di Brindisi, la Società è in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, certificazioni che le consentono lo svolgimento legale e adeguato delle sue attività aziendali. La Società è in possesso di un sistema di gestione integrato grazie alle certificazioni ottenute, nello specifico la certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, la certificazione del sistema di gestione per l'ambiente UNI EN ISO 14001:2015 e la certificazione del sistema per la sicurezza UNI EN ISO 45001:2018.

1.1 Autorizzazioni preventive da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

In relazione al suo status giuridico, nello svolgimento della sua attività d'impresa, la Società adotta procedure che necessitano della preventiva autorizzazione dall'ANBSC, a seguito dell'acquisizione di apposito parere del coadiutore.

Segnatamente:

- conferimento di incarichi professionali a soggetti terzi, ivi compresi quelli per la rappresentanza legale della Società;
- acquisto, vendita, permuta di beni immobili (se non rientranti nell'oggetto sociale);
- acquisto, affitto, alienazione di aziende;



- acquisto o cessione di partecipazioni, quote, valori mobiliari;
- sottoscrizione di nuovi mutui e/o finanziamenti e costituzione di garanzie ipotecarie ed il rilascio di fidejussioni e concessioni di garanzia a favore di terzi;
- ogni operazione di rilevante valore capace di influire sull'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della Società come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni straordinarie e sul capitale, operazioni di acquisizione, cessione e affitto di asset o rami d'azienda.
- assunzione del personale.


Nell'ambito dell'esercizio dei diritti di socio, l'ANBSC opera per il tramite della funzione del coadiutore nominato per la procedura che agisce in nome e per conto del Socio. Pertanto, la Società nell'ambito delle attività che prevedono da Statuto il passaggio assembleare – ad esempio per l'approvazione del bilancio di esercizio o per operazioni straordinarie e/o sul capitale - terrà in debita considerazione tale procedura, interloquendo con il predetto coadiutore e acquisendo le necessarie autorizzazioni dall'ANBSC.

Ebbene, alla luce della sempre crescente attenzione che la società riserva alle procedure aziendali, da porre in essere nel pieno rispetto delle molteplici normative interferenti con l'attività d'impresa, la società, sin dal 2021, ha deciso di dotare la propria organizzazione del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001: tanto al fine di evitare la commissione di reati da parte delle persone fisiche coinvolte nei cicli di produzione (valenza esterna e di "riflesso" del modello) ed il coinvolgimento successivo della società ai sensi dell'art. 6 del decreto 231, con ricadute possibili sull'attività aziendale, plasmandolo sulla ramificazione delle funzioni aziendali, riprodotte nell'organigramma societario.

2. LE PREVISIONI DEL D.LGS. 231/2001

Dopo lunga gestazione internazionale, con D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 entra in vigore una normativa di grande attualità ed importanza che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

A) Qual è il fondamento di tale responsabilità?



La società risponde per “i reati” commessi nel suo interesse “o” a suo vantaggio: **1)** dalle persone che hanno la legale rappresentanza, amministratori, direttori della società, ovvero, laddove ci siano più sedi, della unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; **2)** dagli amministratori di fatto; **3)** dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai nn. 1) e 2).

In altre parole ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona - ad es. l'amministratore di una società che ha pagato una tangente per aggiudicarsi l'appalto nell'interesse della società - contemporaneamente iscrive in altro (specifico) registro anche la società “investigata” e procede all'accertamento degli illeciti (penale ed amministrativo) simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti (quello fisico e quello giuridico).

Sia la “persona fisica” che la “società” dovranno nominare un difensore, e saranno loro garantiti gli stessi diritti e le stesse facoltà e si seguiranno le normali regole processuali penali nel corso dell'indagine preliminare, dell'udienza preliminare, durante il dibattimento in tribunale ed eventualmente nel processo d'appello.


In capo alla società grava dunque un titolo di responsabilità autonomo ancorché esso necessiti di un reato-presupposto posto in essere dai soggetti che vivono con la stessa un rapporto organico o dipendente.

Come può la società andare esonerata da responsabilità “amministrativa” per il fatto reato posto in essere dall'amministratore e/o dal dipendente?

La società (nell'interesse o a vantaggio della quale è stato realizzato il reato) che **non** ha adottato un proprio “modello di organizzazione e gestione” secondo quanto prescritto dal D. Lgs. cit. **prima della commissione del fatto reato** non potrà mai andare esonerata da responsabilità. Opera in tali casi un regime di presunzione di colpevolezza “iuris et de iure”, cioè assoluta.

Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità (e sarà ammessa al patteggiamento) solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione (per la confisca) il profitto realizzato dal reato.

La società non risponde invece se prova che:



- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il c.d. OdV.);
- c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b);
- d) le persone di cui all'art. 5 lett. A) (organi apicali) hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- e) la commissione del reato (da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. b) non è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.


B) I modelli di organizzazione e di gestione

Il D. Lgs. non dice specificamente come deve essere costituito un modello, dice semplicemente che: esso deve essere idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati tassativamente dal D. Lgs. stesso (di cui tratterò tra breve) e deve individuare le attività sociali nel cui ambito possono essere commessi reati; deve prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e la volontà della società in relazione ai reati da prevenire; deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; deve ancora nominare un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; deve infine introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

C) Le sanzioni

Quelle previste per gli illeciti amministrativi derivanti da reato in capo alla società si distinguono in:

- a) sanzioni pecuniarie (art. 10) che si calcolano per quote aventi valore unitario da 258 euro e 1.549 euro ed irrogabili in numero minimo e massimo da 100 a 1000 (dunque una sanzione da 25.822,00 euro a 1.549.871,00 euro);



- b) sanzioni interdittive (artt. 13 e segg.) consistenti nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ... e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) confisca (art. 19) con la sentenza di condanna (e comunque per addivenire ad un patteggiamento della pena) il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato saLgs. che per la parte che può essere restituita al danneggiato (alla P.A. ad es. che si costituisce parte civile nei confronti della persona fisica e dell'ente);
- d) la pubblicazione della sentenza (art. 18) che non comporta magari in sè un significativo esborso economico, ma costituisce sicuramente presupposto di un ingente danno d'immagine.

Preme sottolineare, per la sua concreta rilevanza pratica, che le misure interdittive (e/o quelle alternative del commissariamento giudiziale che si applica laddove la interdizione comporti interruzione dell'attività dell'ente tale da provocare un grave pregiudizio alla collettività) possono essere evitate solo se l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ha: 1) risarcito integralmente il danno, 2) adottato ed attuato il proprio modello d'organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 3) messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato al fine della confisca.

Dette 3 condizioni debbono concorrere!

D) Quali sono i reati presupposto?


Dal 2001, data di entrata in vigore del D. Lgs. Citato, ad oggi, una serie di provvedimenti legislativi integrativi hanno di molto ampliato il catalogo dei reati c.d. "sensibili" (cioè esclusivamente quelli tassativamente indicati).

Essi sono dettagliatamente elencati nella parte speciale del presente Modello di organizzazione e gestione.

3. LA STRUTTURA DEL MODELLO GESTIONALE

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una parte speciale.

La parte generale è composta da una parte introduttiva, concernente la società, le esigenze ex



d.lgs. 231/01, la strutturazione del Modello, il Codice Etico (in appendice), le regole di formazione ed informazione con riferimento al Codice Etico ed al Modello, le regole di funzionamento dell'OdV, il sistema disciplinare, la modulistica.

La parte speciale illustra le fattispecie di reato sensibili ex d.lgs. 231/01, individua le conseguenti aree di rischio, introduce i protocolli e le procedure di prevenzione.

La parte generale, la parte speciale, le rispettive appendici ed i rispettivi allegati sono parte integrante del presente Modello di organizzazione e gestione.

4. IL CODICE ETICO: FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE

Elemento fondamentale ed imprescindibile nella diffusione dei principi organizzativi ed etici della società è il Codice Etico, che costituisce l'insieme dei principi che ispirano l'attività della società.

Il Codice Etico della società deve pertanto essere conosciuto da parte di tutte le funzioni aziendali (apicali e sottoposte, d'ora in avanti Destinatari), e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con la società stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc., d'ora in avanti Terzi).

A tal fine la società:

- pubblica il Codice Etico sul sito internet societario;
- consegna il Codice Etico a tutti i Destinatari, che sottoscrivono per ricevuta l'apposito modulo;
- mette a disposizione nella bacheca aziendale il Codice Etico;
- informa tutti i Terzi circa l'avvenuta adozione del Codice Etico, del Modello di organizzazione e circa la nomina dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti OdV).

L'omessa diffusione del Codice Etico, comporta violazione del presente Modello di organizzazione e conseguente attivazione del sistema disciplinare.

4.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DESTINATARI

Tutti i Destinatari devono essere formati ed informati in merito al d.lgs. 231/01, all'adozione del conseguente Modello da parte della società ed a tutto ciò che questo comporta; la società cura ed organizza la tenuta di corsi di formazione ed informazione ai Destinatari legati all'ente da un rapporto organico di lavoro subordinato o da un vincolo collaborativo continuativo, incaricando all'uopo personale esterno qualificato.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA, PREVISTO DALL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/2001

L'Organismo adempie al controllo della corretta applicazione delle regole organizzative delle quali si è dotata la società con l'approvazione del Modello organizzativo gestionale 231 attraverso controlli periodici da effettuarsi con cadenza minima trimestrale e comunque da effettuarsi ogni qualvolta sia stato segnalato da parte dei Destinatari il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ricevuta la notizia (su propria iniziativa ovvero su segnalazione), l'Organismo – valutata la non manifesta infondatezza nei confronti dell'investigando (con le tutele previste dallo statuto dei lavoratori e dagli accordi sindacali) – la trasmette – completa degli atti di indagine relativi rigorosamente verbalizzati – alle autorità aziendali competenti ad irrogare la relativa sanzione, come specificamente prescritto nel “sistema disciplinare”.

L'Organismo, ai fini del rispetto del codice etico e del modello organizzativo, valutata la non manifesta infondatezza della notizia di avvenuta violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di soggetti non legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato o comunque ad esso riconducibile, opera in conformità a quanto previsto nel “sistema disciplinare”.

L'Organismo vigila inoltre sul conseguente iter disciplinare.

Inoltre, l'Organismo, previa segnalazione al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, cura l'aggiornamento, l'adeguamento ed il perfezionamento del Modello sia in relazione alle eventuali inefficienze riscontrate sia in relazione al mutamento degli assetti aziendali.


6. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 “l'efficace attuazione del Modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

A tal fine la società si è dotata di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori nonché dal contratto collettivo nazionale di categoria.

La violazione dei principi di cui al presente Codice e delle regole di cui al Modello di Organizzazione e Gestione, comportano l'applicazione del sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, una volta appresa la notizia di commissione di illecito (o tramite segnalazione dei Destinatari o d'ufficio), ne vaglia la non manifesta infondatezza svolgendo gli opportuni accertamenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto del lavoro e sindacale, della privacy e dei diritti della persona.



Accertata la non manifesta infondatezza della notizia, l'Organismo ha il dovere di segnalare per iscritto la violazione alle competenti funzioni aziendali, che provvederanno a sanzionare il comportamento censurato ai sensi della normativa vigente, dei regolamenti e dei CCNL; l'Organismo ha altresì il dovere di controllare la regolare e puntuale irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori.

La regolamentazione dettagliata del sistema disciplinare è rimessa a specifica sezione del Modello di Organizzazione e Gestione, di cui il presente Codice è parte integrante.

In ogni caso, la violazione dei principi fissati nel presente Codice, nel Modello di Organizzazione e Gestione e nelle procedure previste dai protocolli interni, compromette il rapporto fiduciario tra la società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, potendo determinare l'interruzione dei rapporti.

Tali violazioni, se costituenti fatto illecito civile o penale, saranno pertanto sempre e comunque perseguite ai sensi di legge.